

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 40/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 giugno 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Associazione italiana della Croce Rossa è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2003, nonché le annesse relazioni del Commissario Straordinario e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Angelo Buscema e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7, della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2003 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Angelo Buscema

PRESIDENTE

Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 20 giugno 2006.

IL DIRIGENTE F.F.

(Mariarosa Chiavelli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA (C.R.I.) PER L'ESERCIZIO 2003

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag. 13
2. — Il quadro normativo di riferimento ed i compiti istituzionali	» 15
3. — Gli organi e le strutture	» 17
4. — Vigilanza e controlli	» 19
5. — La Direzione Generale	» 21
6. — Il personale civile	» 23
7. — Il personale del Corpo Militare della CRI	» 27
8. — I Comitati locali	» 30
9. — Gli organismi volontaristici	» 32
10. — Attività esterne	» 34
11. — Il quadro programmatico e la gestione finanziaria .	» 37
12. — Conto finanziario	» 40
13. — Entrate correnti	» 42
14. — Contributi dello Stato	» 44
15. — Spese correnti	» 46
16. — Oneri per il personale	» 48
17. — Partite di giro	» 51
18. — Residui	» 52
19. — Situazione amministrativa	» 54
20. — Situazione patrimoniale	» 56
21. — Conto economico	» 60
22. — Profili di attività contrattuale	» 63
23. — Considerazioni conclusive sulla gestione complessiva .	» 64

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce, ai sensi dell'art.12 della legge n.259/1958, sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA per l'esercizio 2003, controllo che prevede la partecipazione del magistrato della Corte alle sedute degli organi dell'amministrazione e revisione dell'Ente. Il precedente referto è stato reso per l'esercizio 2002, in Atti parlamentari, XIV Legislatura, doc. XV, n. 332.

La relazione riguarda solo l'esercizio finanziario 2003 tenuto conto dei gravi ritardi, già posti in evidenza nelle precedenti relazioni, con i quali la CRI approva i conti consuntivi consolidati; difatti il 28 luglio 2005 è stato approvato, con ordinanza commissariale (n.414), il conto consolidato dell'esercizio 2003¹, mentre non è stato ancora approvato il consuntivo dell'esercizio 2004. Il ritardo è comunque più contenuto rispetto al precedente esercizio 2002 per il quale l'approvazione è intervenuta nel mese di novembre 2004, a dimostrazione di una più incisiva azione di recupero dei ritardi accumulatisi nei precedenti esercizi², anche con interventi autoritativi diretti ad ottenere dai comitati regionali, provinciali e locali la trasmissione degli atti di loro competenza³.

La Corte, pur riferendo sulla gestione finanziaria relativa al predetto esercizio 2003, ritiene utile fornire comunque un quadro aggiornato della recente evoluzione normativa dell'ordinamento dell'Ente e degli elementi di gestione più significativi verificatisi in epoca successiva.

L'esigenza di procedere al recupero dei tempi di approvazione dei conti consolidati arretrati, che comprendono i risultati gestionali dei comitati periferici, è ancora più avvertita in ragione della spesa quasi triplicata nel 2003 rispetto al 2002 per trasferimenti ai predetti Comitati (da 3,7 a 9 milioni di euro).

Per una migliore leggibilità delle poste di bilancio appare, altresì, necessaria l'adozione- secondo una nuova disciplina regolamentare di gestione contabile e

¹ Il bilancio preventivo consolidato è stato approvato il 4 giugno 2003 con ordinanza commissariale n.952.

² Il Comitato centrale ha approvato il bilancio di previsione per il 2003 con ordinanza commissariale del 20 novembre 2002 ed il conto consuntivo con ordinanza commissariale del 22 ottobre 2004; per il 2004 il bilancio di previsione del Comitato centrale è stato approvato con ordinanza commissariale del 2 aprile 2004 (in regime, quindi, di esercizio provvisorio per oltre tre mesi).

³ Con nota del 3 febbraio 2005 il Dipartimento Amministrazione e patrimonio del Comitato centrale ha sollecitato i Comitati periferici all'invio dei dati necessari per la compilazione del bilancio consolidato, anche avvalendosi del sistema informativo Infocamere al quale lo stesso Comitato centrale ha affidato l'incarico di outsourcer.

finanziaria- di schemi espositivi unitari dei dati contabili degli stessi comitati, raccordabili con quelli del Comitato centrale.

Alla fine del mese di dicembre 2005 si è concluso, con l'insediamento dei nuovi organi del Comitato centrale, previsti nell'art.28 del nuovo statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.97 del 6 maggio 2005, il triennio di commissariamento dell'Associazione, iniziato nell'ottobre 2002; in particolare, il 28 dicembre 2005, a conclusione dell'iter elettorale, sono stati ricostituiti, con l'insediamento del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo nazionale, gli ordinari organi di amministrazione.

2. Il quadro normativo di riferimento ed i compiti istituzionali

Il nuovo statuto dell'Associazione, approvato con D.P.C.M. n.97/2005, ha sostanzialmente confermato le finalità ed i compiti previsti nel precedente statuto approvato con D.P.C.M. 5 luglio 2002 n.208, ribadendo i sette principi fondamentali di riferimento della sua attività (umanità , imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità ed universalità), destinate complessivamente ad alleviare le sofferenze umane.

Tra i compiti istituzionali si segnala l'attività svolta dall'Ente per il soccorso e per l'assistenza alle popolazioni estere in stato di particolare bisogno; attività svolta in base a progetti concordati con le competenti strutture dei Paesi destinatari ovvero multilaterali, coordinati dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, ovvero ancora sulla base di una collaborazione internazionale per fini filantropici ed umanitari.

Tra le attività obbligatorie in tempo di pace, previste dallo statuto, si segnalano il servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di calamità e nelle situazioni di emergenza, sia interne che internazionali, e i compiti di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile.

Quanto ai compiti istituzionali della CRI, previsti dall'art.2 dello statuto approvato con il predetto DPCM n.97/2005, si ricordano, tra i più significativi:

- a) Compiti del servizio sanitario nazionale;
- b) Promozione e diffusione della coscienza trasfusionale;
- c) Collaborazione con le forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;
- d) Promozione e diffusione dei principi umanitari caratterizzanti la Croce rossa internazionale ed il diritto internazionale umanitario;
- e) Collaborazione con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;
- f) Adempimento delle convenzioni, delle risoluzioni e delle raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società nazionali di Croce rossa.

Con il DPCM del 4 giugno 2004 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art.20, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n.70 del 20 marzo 1975, la qualificazione di

Ente di alto rilievo⁴ e con l'art.3 bis del decreto legge 3 agosto 2004 n.220, convertito con modificazioni con la legge 19 ottobre 2004 n.257, è stata prevista la procedura di ratifica dei provvedimenti assunti dai Dipartimenti istituiti con ordinanza commissariale.

⁴ A seguito della classificazione della Croce rossa italiana come ente di alto rilievo e tenuto conto della cospicua rilevanza di risorse dalla stessa gestite con l'art.46, comma 5, dello statuto è stato previsto l'inserimento dell'Ente nella tabella A della legge 29 ottobre 1984 n.720 e successive modificazioni ed integrazioni.